



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IRES E DEDUCIBILITÀ DELL'IMU SUGLI IMMOBILI
STRUMENTALI: CONDIZIONI**

- Sentenza del 24/02/2025, n. 1/169 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.

Composizione

- Pres. Giusta
- Rel. Giusta

IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ -
IRPEG - IRES – DETERMINAZIONE – ALIQUOTA - BASE IMPONIBILE
IRES – Immobili strumentali – IMU – Deducibilità.

Massima

In materia di deducibilità dall'IRES dell'IMU versata per le dotazioni strumentali, rientrano in tale categoria gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione o dell'azienda, oltre che gli immobili relativi a imprese commerciali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, purché indicati nell'inventario, non essendo peraltro sufficiente ad attestarne la strumentalità la mera classificazione catastale in quanto è, invece, necessario indagare la destinazione in concreto dell'immobile, in rapporto all'attività esercitata dall'impresa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non provata l'effettiva strumentalità degli immobili, con conseguente dichiarazione di insussistenza, per difetto di rilevanza, dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della normativa vigente *ratione temporis* relativa alla deducibilità, solo parziale, dall'IRES delle somme pagate a titolo di IMU).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 1
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43 comma 2

Conformità

- Sez. V n. 13384 del 01/07/2020
- Sez. V n. 21812 del 27/04/2018

Difformità

- Sez. V n. 4417 del 20/02/2020

Vedi

- C. cost. n. 171 del 29/10/2024
- C. cost. n. 21 del 20/02/2024
- C. cost. n. 262 del 04/12/2020

Anno pubb.

- 2025